



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Coronavirus: le tasse e le trattenute non sospese

Autore: Carlos Arija Garcia | 19/03/2020



Caos sul rinvio dei tributi comunali come la Tari. Contributi previdenziali già scalati dalla busta paga: nessun rinvio per il versamento.

Non tutti i **tributi** e le **ritenute** possono beneficiare dello slittamento al 31 maggio deciso dal decreto Cura Italia entrato in vigore nell'ambito dell'emergenza **coronavirus**. Su alcuni di questi non verrà applicata l'agevolazione.

Il decreto parla di sospensione «dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Appare chiaro che rimangono sospese le attività di **accertamento** e di **riscossione coattiva**. Ma tra le pieghe del decreto ci sono alcune cose che vanno precisate, come può essere il caso dell'**avviso bonario sulla Tari**.

I Comuni possono decidere il rinvio dei propri tributi, ma per poterlo fare c'è bisogno di riunire il consiglio comunale e disporre tale misura nel regolamento. Il problema è proprio quello: è possibile, nell'attuale situazione di emergenza, convocare un consiglio comunale per **sospendere il pagamento** dell'avviso della tassa rifiuti già spedito al cittadino e in scadenza ai primi di marzo? Toccherà agli enti locali, a questo punto, valutare l'opportunità di chiudere un occhio sulle sanzioni, considerato il momento di emergenza.

Non solo. Non è nemmeno chiaro come interpretare l'**attività di contenzioso** da parte degli uffici e degli enti impositori. Cioè, se sono sospesi i termini per fare appello da parte dei Comuni e non quello dei cittadini.

Altro elemento da sottolineare è quello relativo ai **contributi previdenziali già trattenuti** dalla busta paga dei dipendenti prima che entrasse in vigore la sospensione dell'adempimento. Tali contributi devono essere versati per evitare il reato di **appropriazione indebita**.

Così ha precisato l'Inps in una circolare **[1]** che spiega come deve essere gestita la sospensione dei contributi prevista dal decreto legge approvato in favore delle aziende con sede nei Comuni dell'ex zona rossa **[2]**. L'azienda non può tenersi i contributi trattenuti al lavoratore, anche se poi il versamento viene sospeso. Il che può riguardare i contributi previdenziali di febbraio 2020 sospesi in base alla citata legge, in quanto la sospensione interessa i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile di quest'anno.

In altre parole, le aziende che non hanno avuto il tempo materiale di sospendere la trattenuta nella busta paga di febbraio, devono obbligatoriamente **provvedere al versamento**, mentre possono beneficiare della sospensione per la contribuzione a loro carico.

Per le **ritenute previdenziali** dovute a decorrere dalla mensilità di marzo e fino al

periodo oggetto di sospensione, le imprese avranno invece i tempi e, quindi, la possibilità di sospendere le trattenute in busta paga.

Note

[1] Inps circ. n. 37/2020. **[2]** Artt. 5 e 8 Dl n. 9/2020.